

Pubblicato il 06/02/2019

N. 00185/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 01244/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Consorzio Stabile Odos, in persona del legale rappresentate p.t., e Cons. Fer Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio De Portu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia 354;

***contro***

Autostrade per l'Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Chiara Carosi, Maria Teresa Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Grassi in Firenze, piazza Nazario Sauro, 2;

***nei confronti***

Tre Più Impresa s.r.l., in proprio e quale mandataria di RTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati

Rosamaria Berloco, Giampaolo Austa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Rosamaria Berloco in Roma, via Alessandro III, n. 6;  
Trivell Fond s.r.l., Marcegaglia Buildtech S.r.l., Sgromo Costruzioni S.r.l., Sirianni S.r.l., non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

- del verbale di gara n. 9 relativo alla seduta pubblica tenuta dalla "Commissione di gara" in data 5.7.2018, siccome trasmesso con nota del 17.7.2018 (prot. ASPI/RM/2018/0015513/EU);
- del verbale di gara n. 7, non conosciuto se non in quanto richiamato e posto a presupposto delle determinazioni di poi verbalizzate nella seduta pubblica di cui sopra;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi, per quanto di necessità, gli ulteriori atti richiamati nel predetto verbale n. 9 (la nota SPI/RM/09.05.18/0010174/EU del 9.5.2018, la nota della "Commissione di Gara" dell'11.6.2018);

*per quanto riguarda i motivi aggiunti*

- degli atti e delle operazioni relativi alla procedura aperta intesa all'affidamento de "l'appalto di esecuzione lavori di risanamento acustico comuni: Porcari, Capannori, Lucca, Vecchiano, ricadenti nel tratto dal Km 54+300 al Km 81+700- Macrointerventi: 2014\_2015\_2016\_2017, ubicati sull'Autostrada Firenze- Pisa Nord, Cod. App. 0039/A11- Commessa: 25674- CIG 668139800E, CUP H61B14000440005", nella parte in cui hanno determinato l'aggiudicazione al R.T.I. TRE PIÙ IMPRESA S.R.L - TRIVELL FOND S.R.L., anziché AL R.T.I. CONSORZIO STABILE ODOS - CONS. FER CONSORZIO STABILE, ivi compresi in particolare:
  - verbale di gara n. 9 relativo alla seduta pubblica tenuta dalla "Commissione di gara" in data 5.7.2018, siccome trasmesso con nota del

17.7.2018 (prot. ASPI/RM/2018/0015513/EU);

- verbale di gara n. 7, (allora) non conosciuto se non in quanto richiamato e posto a presupposto delle determinazioni di poi verbalizzate nella seduta pubblica di cui sopra;

- ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi, per quanto di necessità, gli ulteriori atti richiamati nel predetto verbale n. 9 (la nota ASPI/RM/09.05.18/0010174/EU del 9.5.2018, la nota della “Commissione di Gara” dell’11.6.2018);

nonché i seguenti atti:

- provvedimento di aggiudicazione siccome comunicato con nota del 20.8.2018, protocollo ASPI/RM/2018/0017242/EU, trasmesso però dalla Società resistente al concorrente qui deducente solo il 17.10.2018;

- per quanto occorrer possa, il presupposto verbale n. 7 del 18.1.2018 di seduta riservata della Commissione giudicatrice, osteso da ASPI solo il 17.10.2018;

- per quanto occorrer possa, il presupposto verbale n. 6 del 9.10.2017 di seduta riservata della Commissione giudicatrice, osteso da ASPI solo il 17.10.2018;

- per quanto occorrer possa, la nota del 17.10.2018, prot. ASPI/RM/2018/0020960/EU, con cui la Società qui resistente ha comunicato la trasmissione in pari data al Consorzio Stabile ODOS, “tramite la piattaforma GigaMail” della offerta tecnica dell’aggiudicatario, insieme

appunto al provvedimento di aggiudicazione e ai verbali di gara sopra precisati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per l'Italia s.p.a. e di Tre Più Impresa S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2019 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1 - Con bando di gara pubblicato sulla GU in data 7 dicembre 2016 ASPI ha indetto una procedura aperta per l'affidamento di appalto di lavori di risanamento acustico da affidare con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In esito allo svolgimento delle operazioni di gara il RTI capeggiato dal Consorzio Odos si è classificato al primo posto, seguito dal RTI Tre più e dal RTI Marcegaglia, inserito in graduatoria sebbene non avesse confermato la propria offerta e si fosse ritirato dalla gara.

2 - Parte ricorrente riferisce di aver appreso dal verbale di gara n. 9 del 5 luglio 2018 che ASPI, con nota del 9 maggio 2018 indirizzata alla commissione giudicatrice, aveva "rilevato che la commissione di gara - relativamente al criterio n. 5 - ha assegnato una valutazione positiva nei confronti del concorrente ATI ODOS Consorzio Stabile - Cons. Fer Consorzio stabile, in considerazione del contratto di avvalimento riferito alla certificazione ISO 14001 intercorso tra la mandante Cons. Fer consorzio Stabile e l'ausiliaria impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani Spa"; secondo ASPI, però, all'avvalimento potrebbe farsi ricorso solo per "colmare eventuali lacune del concorrente relative al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 comma 1 lettere b) e c) del codice, ove necessarie ai fini della partecipazione alla specifica procedura di gara e, pertanto, non anche nel caso di carenza dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'art. 95 del codice". La Commissione si è quindi conformata all'indicazione della stazione appaltante e, in riferimento al criterio n. 5, ha assegnato alla ricorrente non già 3 punti (come avvenuto inizialmente) ma 0 punti, in considerazione della impossibilità della mandante di ricorrere all'avvalimento, né potendo valutare il possesso della certificazione in capo al Consorzio mandatario,

essendo stato stabilito che in caso di RTI fosse necessario il possesso della medesima in capo a tutti i componenti del raggruppamento. È seguita la modifica della graduatoria con assegnazione del primo posto al RTI Tre più, secondo posto al RTI Marcegaglia e terzo a parte ricorrente.

3 - Avverso il verbale n. 9 e gli altri atti come meglio in epigrafe indicati parte ricorrente ha proposto il presente ricorso, formulando nei loro confronti le seguenti censure:

– con il primo motivo censura la ammissione alla gara del RTI risultato aggiudicatario, evidenziando che l'autonoma contestazione dell'ammissione stessa non è stata possibile per mancata pubblicazione delle ammissioni; nel merito viene evidenziato che la legge di gara richiedeva, quale categoria prevalente, la OS34, "sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità", classifica VI; poiché l'impresa Tre Più (mandataria del raggruppamento aggiudicatario) è sprovvista di qualificazione nella categoria OS34, classifica VI, sopra indicata, la stessa risulta aver stipulato e allegato, ai fini della partecipazione alla gara in questione, due contratti di avvalimento, con prestito della qualificazione per la detta categoria OS34; tuttavia nessuno dei due contratti di avvalimento risulta adeguato e consono a sostenere validamente l'avvalimento, come dimostra la messa a disposizione di complessivi 7 operai, mentre ne sarebbero stati necessari circa 52;

– con il secondo motivo evidenzia la necessità che la commissione giudicatrice riformuli la graduatoria tenendo conto del ritiro dell'offerta di Marcegaglia, in assenza della quale tanto il punteggio tecnico quanto quello economico sarebbero diversi;

– con il terzo motivo evidenzia come la certificazione ISO è indicata dalla normativa comunitaria (artt. 58 e 62, dir. 2014/24 cit.) come possibile requisito pretendibile in sede di selezione/ammissione ed è quindi senz'altro requisito "avvalibile" ai sensi dell'art. 63 dir. cit.; nel caso di specie, però, la certificazione ISO è stata considerata da ASPI non tra i

requisiti di ammissione (che sono certamente “avvalibili”) ma tra quelli di valutazione della offerta; ciò non può tuttavia comportare la impossibilità di fare ricorso all’avvalimento; l’art. 95, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 e la Stazione appaltante hanno deciso di “spostare” la certificazione ISO in questione da requisito di ammissione a requisito di aggiudicazione: ma questo “spostamento” non può che portare appresso con sé anche la possibilità di fare “affidamento sulla capacità di altri soggetti”;

– con il quarto motivo parte ricorrente contesta, in subordine rispetto al precedente motivo, il mancato riconoscimento del punteggio relativo alla certificazione ISO della mandataria; si osserva cioè che la Commissione avrebbe dovuto riconoscere il punteggio quanto meno in relazione alla certificazione ISO spesa dalla impresa mandataria ODOS Consorzio Stabile, certificazione la cui sussistenza e bontà non è stata in alcun modo messa in dubbio; e invece, la Commissione giudicatrice, richiamando una precedente propria “presa di posizione” (nel verbale del 5.7.2018, in particolare, viene indicato uno sconosciuto verbale n. 7), ha ritenuto che il requisito in parola, per poter essere favorevolmente apprezzato, avrebbe dovuto esser posseduto da tutte le imprese componenti il RTI.

4 - Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, tanto ASPI che il RTI controinteressato, eccependo altresì la inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto formulato avverso la sua ammissione e quindi tardivo, per violazione del termine di cui all’art. 120 comma 2 bis c.p.a.

5 - Con atto di motivi aggiunti parte ricorrente ha poi gravato il provvedimento di aggiudicazione, e gli altri atti come meglio indicati nel ricorso per motivi aggiunti, proponendo nei loro confronti, oltre alla quattro censure già articolate nel ricorso introduttivo, le ulteriori seguenti censure:

– con il quinto motivo rileva la illegittimità del ritardo di mesi con cui ASPI ha comunicato alla ricorrente l’aggiudicazione, avendo provveduto alla tempestiva comunicazione solo all’aggiudicataria;

- con il sesto motivo si evidenzia che, con riferimento al criterio n. 2 della disciplina di gara, il RTI Tre Più ha dichiarato in sede di offerta tecnica di avere eseguito n. 29 lavori in presenza di traffico, di cui n. 23 riconducibili alla mandataria Tre Più e n. 6 alla impresa mandante Trivell Fond (cfr. doc. 27); poiché il concorrente RTI Tre Più ha indicato di avere eseguito un numero di lavori in presenza di traffico superiore a 20” (vds. la tabella appena riportata), la Commissione giudicatrice – sulla scorta di quanto autodichiarato dal concorrente - ha quindi attribuito al RTI Tre Più il massimo punteggio (8 punti, cfr. doc. 17); ma dall’esame della documentazione acquisita in esito ad accesso agli atti parte ricorrente è giunta alla conclusione che molti dei lavori dichiarati non potevano essere considerati e che quelli svolti in presenza di traffico erano solo 9 e non 29, con spettanza di 3,44 punti e non di 8 punti;
- con il settimo motivo, relativo ai criteri nn. 5 e 6, si evidenzia come il RTI Tre Più abbia ottenuto il massimo punteggio (e dunque 3 punti per il criterio n. 5 e altri 3 punti per il criterio n. 6), senza però aver prodotto nella Busta B (quella appunto, relativa alla offerta tecnica di cui trattasi) alcuna documentazione utile al riconoscimento del punteggio previsto per i predetti criteri nn. 5 e 6 (e, dunque, le certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001), mentre a niente poteva valere il fatto che fossero inseriti nella busta A.; peraltro le dette certificazioni non potevano essere comunque considerate in quanto non in corso di validità alla data pubblicazione del bando di gara, essendo state emesse successivamente;
- con l’ottavo motivo la ricorrente evidenzia come la Commissione le abbia attribuito, con riferimento al criterio di valutazione n. 14, zero punti, il che si è potuto rilevare solo a seguito dell’esame del verbale di seduta riservata n. 7 (cfr. doc. 17), mentre parte ricorrente aveva indicato l’impegno a “garantire entro 60 gg dalla consegna dei lavori... una percentuale pari al 30% della fornitura di barriere di sicurezza e delle barriere antirumore...”;

ciò risultando dal cronoprogramma, anche se era stato dichiarato un termine diverso in altra dichiarazione.

6 – ASPI e il RTI controinteressato resistono anche ai motivi aggiunti.

7 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 22 gennaio 2019, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

8 – Con il primo motivo parte ricorrente contesta la sussistenza di un requisito di ammissione in capo al raggruppamento risultato aggiudicatario, in particolare rilevando la invalidità dei contratti di avvalimento attraverso i quali il RTI medesimo avrebbe dimostrato il possesso della qualificazione nella categoria OS34, classifica VI; le parti resistenti, oltre a contrastare nel merito la censura, ne rilevano la tardività rispetto all'avvenuta pubblicazione dell'elenco degli ammessi, ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, c.p.a.

8.1 – L'eccezione di tardività è infondata.

Il rito c.d. super-accelerato di contestazione in sede giurisdizionale delle ammissioni ed esclusioni dalle procedure di gara, disciplinato dall'art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a., proprio per la natura derogatoria rispetto alle ordinarie regole processuali e la compressione dei termini difensivi, deve essere applicato solo in esito alla rigorosa verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, che nella specie non risultano dimostrati. In disparte la anomala tempistica che caratterizza tale pubblicazione (avvenuta nell'aprile 2018 a fronte di ammissioni disposte nell'aprile 2017), quel che più rileva è che il termine di trenta giorni di cui all'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. ha come dies a quo la pubblicazione dell'elenco degli ammessi sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, il quale a sua volta richiede la pubblicazione “sul profilo del committente, nella sezione <Amministrazione trasparente>”, mentre nella specie non risulta che la pubblicazione in esame sia avvenuta in detta sezione, il che esclude che la



stessa faccia decorrere il termine di cui alla citata disposizione processuale (TAR Catania, sez. III, 2 maggio 2018, n. 889; TAR Napoli, sez. II, 22 gennaio 2018, n. 451). Il profilo è tutt'altro che formalistico: la disposta accelerazione dei termini di reazione processuale richiede infatti che gli operatori sappiano con certezza ove attingere le informazioni che possono far scattare l'esigenza difensiva, senza essere costretti a ricerche defatiganti e dipendenti dalle diverse strutturazioni dei profili del committente da parte delle singole stazioni appaltanti.

8.2 – Il motivo di impugnazione è infondato.

La complessa censura può essere così sintetizzata;

- la disciplina di gara indica, quale categoria prevalente dei lavori da svolgere, la OS34 “sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità”, classifica VI; poiché l'impresa Tre Più (mandataria del RTI con Trivell Fond) è sprovvista di qualificazione nella categoria OS34 per la classifica VI, la stessa risulta aver stipulato due contratti di avvalimento, con due diversi operatori economici, in entrambi i casi definendo il prestito della qualificazione per la detta categoria OS34;
- in particolare, l'ausiliaria Research Consorzio Stabile Scarl indica di prestare a Tre Più i requisiti in OS34 in corrispondenza della propria classifica IV-bis, per l'intero importo, mentre l'ausiliaria Development Srl indica di prestare i requisiti in OS34 in corrispondenza della propria classifica V, per l'importo di 3.650.000,00;
- ma l'esame dei contratti di avvalimento rivela insuperabili “carenze” con riferimento al prestito del personale, consistente nella messa a disposizione da parte di Research di n. 6 operai e da parte di Development di n. 3 impiegati tecnici, n. 3 impiegati amministrativi e n. 1 operaio;
- il prestito di operai risulta del tutto insufficiente, poiché l'importo totale delle lavorazioni nella categoria OS34-VI è pari a € 9.851.287,26, il costo della manodopera stimato per la categoria OS34-VI, pari a € 2.043.156, il costo giornaliero di un operaio, pari a € 212,06, il tempo di esecuzione

fissato dalla legge di gara, pari a 185 g, con il risultato che in relazione alla sola lavorazione OS34 in questione è necessario considerare un impegno medio di almeno n. 52 operai al giorno;

- i contratti di avvalimento risultano conseguentemente carenti e la c.i. non doveva quindi essere ammessa alla gara.

Ritiene il Collegio che la censura, nella esposta articolazione, non sia convincente e finisca per attribuire all'avvalimento in esame un significato diverso da quello che esso ha. Siamo infatti in presenza di un avvalimento volto ad integrare la qualificazione dell'operatore economico partecipante alla gara nella categoria OS34, che esso possiede ma nella classifica IV e non VI, come richiesto dalla legge di gara. L'impresa partecipante alla gara ha quindi una propria organizzazione aziendale, con maestranze idonee al lavoro da svolgere (si riferisce della disponibilità di 45 operai), disponendo infatti della SOA nella categoria OS 34 (cioè "sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità"), maestranze che ben possono essere impiegate nell'esecuzione contrattuale. Nel caso in esame non si è in presenza di lavori dati in subappalto o di avvalimento delle altrui maestranze, ma di sola integrazione (nella classifica) della categoria di qualificazione posseduta. Quel che rileva e assume giuridica rilevanza è che l'avvalimento, ancorché riferito alla qualificazione, non si riduca a mero dato cartolare, privo di ogni sostanza operativa ed economica, come tale inidoneo a determinare il passaggio di capacità ed esperienza dall'ausiliaria all'ausiliata. Ma così non pare essere nel caso di specie. I contratti di avvalimento con Development e con Research (doc. 5 e 6 di parte ricorrente) evidenziano che vengono messi a disposizione della Tre Più attrezzature e automezzi come da elenchi allegati ai contratti, una squadra tipo composta da 3 impiegati tecnici, 3 impiegati amministrativi e 1 operaio (Development), 2 squadre tipo composte da 1 operaio specializzato, 1 operaio qualificato e 1 comune (Research), nonché "le proprie conoscenze e le abilità operative (know-how) necessarie per

svolgere lavori oggetto di avvalimento”. I contratti di avvalimento hanno quindi una reale sostanza economica e non possono ritenersi inidonei, come sostenuto da parte ricorrente.

9 – Con il secondo motivo la ricorrente evidenzia la necessità che la commissione giudicatrice riformuli la graduatoria tenendo conto del ritiro dell’offerta di Marcegaglia, in assenza della quale tanto il punteggio tecnico quanto quello economico sarebbero diversi.

La censura è infondata.

È necessario evidenziare che è pacifico tra le parti che il RTI guidato da Marcegaglia ha ritirato la propria offerta e quindi non ha interesse all’aggiudicazione della gara. Ma la pretesa di parte ricorrente ad una riformulazione della graduatoria, con attribuzione rinnovata dei punteggi, è infondata, poiché, come evidenziato dalle parti resistenti, l’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce il blocco delle graduatorie successivamente alla fase di ammissione.

10 – Con il terzo motivo parte ricorrente contesta l’attribuzione alla stessa di zero punti, con riferimento al criterio n. 5, a causa della tesi sostenuta dalla stazione appaltante e fatta propria dalla commissione giudicatrice della impossibilità di utilizzare l’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso non già di un requisito di ammissione alla gara bensì di un requisito per avere punteggio ai fini dell’aggiudicazione.

La censura è infondata.

Viene nella specie in considerazione il “criterio di valutazione” n. 5, previsto dal disciplinare di gara, in base al quale sono attribuiti punti 3 in caso di possesso da parte del concorrente della “certificazione ambientale ISO 14001”. La commissione di gara aveva, in un primo momento, attribuito alla ricorrente i 3 punti previsti per il requisito in questione, ciò tenendo conto del possesso della citata certificazione anche da parte della mandante del RTI ricorrente Cons. Fer consorzio Stabile attraverso l’avvalimento e il prestito del requisito da parte dell’ausiliaria impresa di

Costruzioni Ing. E. Mantovani Spa. Successivamente la commissione di gara, come da indicazione in tale senso della stazione appaltante, ha sottratto a parte ricorrente il suddetto punteggio, ritenendo che la mandante del RTI non fosse in possesso della prevista certificazione ambientale, giacché dell'istituto dell'avvalimento non si potrebbe fare un utilizzo che non sia funzionale alla partecipazione alla gara ma solo alla integrazione del punteggio. Parte ricorrente contesta tale assunto, anche sul rilievo che il possesso di certificazioni ambientali potrebbe costituire tanto requisito di ammissione quanto requisito di aggiudicazione, e sarebbe conseguentemente illogico far dipendere dal diverso utilizzo del requisito stesso la possibilità di considerare ammissibile, per dimostrare il suo possesso, l'istituto dell'avvalimento. Ma la prospettazione di parte ricorrente non convince. Occorre tener distinti i due evocati profili di riflessione. È vero, come sostenuto anche da parte ricorrente, che il possesso di una certificazione ambientale, sulla base del disposto dell'art. 95, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, può ben essere considerato in un gara pubblica non già come requisito per ammettere la concorrente alla gara, ma come elemento di valutazione dell'offerta; ciò conferma la legittimità della scelta in tal senso della stazione appaltante (peraltro non specificamente contestata) e risulta quindi profilo irrilevante per la successiva soluzione del tema in esame. Esso è relativo alla possibilità di utilizzare l'istituto dell'avvalimento da parte del concorrente ammesso per poter beneficiare del punteggio previsto per un determinato elemento caratterizzante l'offerta. La bontà della scelta da ultimo operata dalla stazione appaltante (e quindi la infondatezza della censura in esame) deriva dal dato testuale dell'art. 89, comma 1, del d.lgs n. 50 del 2016 ove l'istituto dell'avvalimento è costruito sull'esigenza dell'operatore economico di "soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara". Dato

testuale sulla cui base è stata elaborata la giurisprudenza, che il Collegio condivide, secondo cui nelle procedure ad evidenza pubblica l'avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, 8/11/2012, n. 5692; Sez. VI, 19/3/2015 n. 1422 e 18/9/2009, n. 5626).

11 – Con il quarto motivo parte ricorrente contesta il mancato riconoscimento del punteggio almeno con riferimento al possesso della certificazione ISO da parte della mandataria sulla base di propria certificazione la cui sussistenza e bontà non è stata in alcun modo messa in dubbio.

La censura è infondata.

La scelta della commissione di ritenere che il requisito di certificazione ambientale, per essere positivamente valutato con riferimento ad un RTI, deve essere posseduto da tutte le imprese componenti il RTI stesso appare legittima, in mancanza di diversa previsione da parte del disciplinare di gara. Ciò anche perché soltanto in questo modo si garantisce che l'intera prestazione sia eseguita secondo gli standard qualitativi valorizzati dall'Amministrazione.

12 – Con il quinto motivo parte ricorrente censura il ritardo con cui l'Amministrazione ha comunicato alle imprese partecipanti l'intervenuta aggiudicazione.

La censura è infondata.

Non vi è dubbio che debba essere censurato il ritardo della comunicazione, ma ciò non si riverbera in illegittimità dell'aggiudicazione stessa, poiché comunque, rispetto alla stessa, parte ricorrente ha potuto svolgere le contestazioni in sede giurisdizionale con pieno rispetto dei diritti difensivi.

13 – Con il sesto motivo parte ricorrente contesta l'attribuzione alla controinteressata del punteggio di cui al criterio n. 2, per aver eseguito più di 20 lavori in presenza di traffico, mentre dall'esame della documentazione acquisita in esito ad accesso agli atti parte ricorrente è giunta alla conclusione che molti dei lavori dichiarati non potevano essere considerati.

La censura è infondata.

Rileva il Collegio che le contestazioni svolte dalla ricorrente appaiono essere di natura formale, in quanto attengono al tenore della documentazione presentata a comprova, più che di natura sostanziale, attinente cioè all'effettivo svolgimento di un certo numero di lavori in presenza di traffico; si pongono infatti soprattutto questioni di corrispondenza o completezza dei CEL, le quali tuttavia non escludono che il numero di CEL sia conforme a quanto dichiarato in gara e, ai fini dell'attribuzione del punteggio, quel che rileva è solo il numero dei lavori svolti in presenza di traffico. Non pare dunque che parte ricorrente abbia dato prova della illegittimità del punteggio attribuito alla controinteressata per il requisito in questione.

14 – Con il settimo motivo parte ricorrente censura l'attribuzione del punteggio alla controinteressata con riferimento ai criteri 5 e 6, sul rilievo che le certificazioni valutate non risultavano contenute nella busta B, come avrebbero dovuto, ma nella busta A e che comunque non risultavano rilasciate al momento dell'emissione del bando ma successivamente.

La censura è infondata.

È vero che la documentazione utile al riconoscimento del punteggio previsto per i predetti criteri nn. 5 e 6, cioè appunto le certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001, non era contenuta nella busta B, relativa alla documentazione tecnica, bensì nella busta A, relativa alla documentazione amministrativa. Tuttavia non si tratta di aver reso conoscibile al momento dell'apertura della busta A un elemento dell'offerta tecnica o dell'offerta

economica, tale da poter quindi influenzare indebitamente, e in violazione della par condicio, le valutazioni della commissione; infatti si tratta soltanto di certificazioni attinenti a requisiti soggettivi, che attribuiscono punteggi fissi in sede di valutazione dell'offerta, e la cui anticipata conoscenza non sembra alterare le regole di segretezza e pari trattamento proprie della gare pubbliche. D'altra parte si tratta di certificazioni di cui il RTI controinteressato era in possesso al momento della presentazione dell'offerta e come tali correttamente valutate in gara.

15 – Con l'ottavo mezzo parte ricorrente evidenza come la Commissione le abbia attribuito, con riferimento al criterio di valutazione n. 14, zero punti, mentre essa aveva indicato l'impegno a "garantire entro 60 gg dalla consegna dei lavori... una percentuale pari al 30% della fornitura di barriere di sicurezza e delle barriere antirumore...", ciò risultando dal cronoprogramma, anche se era stato indicato un termine diverso in sede di dichiarazione presentata.

La censura è infondata.

La dichiarazione presentata in sede di gara, e non smentita da parte ricorrente, che indicava il diverso termine di 120 giorni, giustifica il mancato riconoscimento del punteggio premiale legato alla garanzia della realizzazione dei lavori entro 60 giorni.

16 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti, dovendosi tuttavia compensare le spese di giudizio, stante la complessità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, li respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Riccardo Giani**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosaria Trizzino**

**IL SEGRETARIO**